

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2099

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDO BIANCO, SILVIA COSTA, VITI, VISCARDI,  
BORRI, MASTELLA, MICHELINI, PIERFERDINANDO  
CASINI, NICOLOSI, CARELLI, PATRIA, SILVESTRI**

Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di nomina e di attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

*Presentata il 12 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 dicembre 1992, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha manifestato la volontà che si proceda subito al rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI, da tempo scaduto e, comunque, privo del suo *plenum*, con una procedura diversa da quella prevista dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, che è stata ritenuta generalmente la causa prima della « lottizzazione » aziendale da tutti lamentata.

Si rende perciò opportuna ed urgente la presentazione di questa proposta di legge, che traduce in articoli i quattro punti della relazione su cui più largo si è

rivelato il consenso dei vari gruppi politici:

1) drastica riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione (da sedici a cinque);

2) nomina del nuovo consiglio di amministrazione avente durata biennale da parte dei Presidenti delle due Camere, d'intesa fra loro, come anticipazione di un disegno organico di riforma dell'azienda;

3) nomina del direttore generale da parte dell'azionista con la ratifica del consiglio di amministrazione;

4) concreto riequilibrio dei poteri del consiglio e del direttore generale per quanto riguarda le nomine aziendali.

Interpretando una generale richiesta, non soltanto della Commissione parlamentare, ma anche del Parlamento e dell'opinione pubblica, si è precisato che il nuovo consiglio dovrà realizzare « un riordinamento della società » in base a criteri di professionalità, di funzionalità e di economicità, e dovrà dare all'azienda « una organizzazione interna più

idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali di servizio pubblico ».

I due anni di durata del nuovo consiglio di amministrazione dovranno servire al Parlamento per la definizione di quella più organica riforma dell'intero sistema radiotelevisivo la cui normativa è frammentaria e non sempre coerente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Consiglio di amministrazione*) — 1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa fra loro, fra note personalità della cultura, delle scienze, delle comunicazioni sociali, delle arti, dello spettacolo, che abbiano anche significative esperienze nel campo manageriale. In caso di dimissioni o di decadenza, essi sono sostituiti singolarmente con la medesima procedura e per il periodo residuo della carica.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei membri del medesimo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni. Esso esercita le attribuzioni previste dalle norme in vigore ed ha il compito di realizzare una ristrutturazione della società ispirata a criteri di professionalità, di funzionalità e di economicità, secondo le esigenze di un servizio pubblico operante in regime di concorrenza, in particolare concentrando prevalentemente in un'unica rete le trasmissioni di carattere culturale, ivi comprese le trasmissioni di servizio e quelle di più diretto interesse territoriale.

5. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) delibera, su proposta del direttore generale, i piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva, altresì, gli aggiornamenti dei piani dei quali verifica anche l'attuazione;

c) formula direttive generali sui programmi e approva, su proposta del direttore generale, i piani annuali di trasmissione e di produzione, con le relative previsioni concernenti costi e ricavi; sulla base di periodiche relazioni del direttore generale circa la rispondenza dei programmi trasmessi alle direttive del consiglio stesso, invia alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;

d) verifica la imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo. La delibera è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

f) delibera, su proposta del direttore generale, la struttura organizzativa dell'azienda e le linee della politica contrattuale e patrimoniale;

g) delibera la costituzione di società e l'acquisto o la vendita di partecipazioni societarie;

h) delibera la convenzione e i principali regolamenti aziendali;

i) nomina, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali e tutti i direttori delle strutture aziendali di primo livello; nomina altresì, su proposta del direttore generale e nel rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva per i giornalisti, i vice direttori, o altri

soggetti equiparati, dei settori della informazione e della programmazione, sentiti i direttori di testata e di rete;

l) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al direttore generale;

m) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile.

6. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato ».

#### ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società concessionaria. La nomina del direttore generale è ratificata dal consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla delibera dell'assemblea. Decorso inutilmente tale termine senza che il consiglio si sia pronunciato, la delibera dell'assemblea si intende senz'altro operativa ».

2. Il direttore generale ha le competenze e le responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

3. Il direttore generale informa tempestivamente il consiglio di amministrazione dei principali atti aziendali di sua competenza, delle nomine di livello dirigenziale e degli atti di valore superiore a lire 2,5 miliardi.

#### ART. 3.

1. Il canone di concessione dovuto dalla concessionaria pubblica rimane determinato, con effetto a partire dal 1°

gennaio 1993, nelle stesse misure stabilite dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per i titolari di concessioni di radiodiffusione a carattere commerciale.

ART. 4.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.